

IL COMMISSARIO

Visto il decreto della giunta regionale del Veneto n. 191 del 30 dicembre 2015, con il quale è stata disposta la nomina del dott. Francesco Benazzi a direttore generale dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Con il predetto atto, il dott. Francesco Benazzi è stato nominato Commissario anche di questa unità locale socio-sanitaria n. 7, per la durata di un anno;

Visto l'art. 3 – comma 1-quinquies – del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che il direttore generale nomini il direttore amministrativo e il direttore sanitario;

Richiamata la deliberazione n. 142 del 25 gennaio 2013, con la quale è stato disposto di nominare direttore sanitario dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 7 la dott.ssa Maria Grazia Carraro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 13, comma 6, della L.R. n. 56/1994, a decorrere dal 15 febbraio 2013 e fino al 14 febbraio 2016;

Appreso che il Commissario ha espresso la volontà di nominare il dott. Giuseppe Toffolon, direttore f.f. della funzione ospedaliera di questa azienda, quale direttore sanitario dell'unità locale socio-sanitaria n. 7, in considerazione della sua profonda conoscenza della realtà sanitaria aziendale e della concomitante esigenza di presidiare l'ospedale;

Atteso che il dott. Giuseppe Toffolon, attualmente direttore f.f. della funzione ospedaliera dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 7, risulta inserito nell'elenco dei candidati alla nomina di direttore amministrativo delle aziende ULSS ed ospedaliere del Veneto, approvato con Decreto del Segretario Regionale alla Sanità e al Sociale n. 254 del 3 dicembre 2012;

Considerato che la dott.ssa Maria Grazia Carraro andrà a ricoprire analogo incarico presso altra azienda sanitaria;

Ritenuto di nominare, con decorrenza 1° febbraio 2016, quale direttore sanitario di questa u.l.s.s. n. 7, il dott. Giuseppe Toffolon, nato a Pieve di Soligo (TV) il 28 settembre 1957, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 – comma 7 – del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, come risulta dal qualificato curriculum professionale di detto dirigente;

Ritenuto, altresì, di notificare il presente provvedimento all'azienda ULSS n. 10, per gli atti conseguenti a quanto disposto con la presente delibera;

Visti l'art. 3, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 13, comma 6, della legge regionale;

Visto, altresì, l'art. 13 della surrichiamata L.R. n. 56/1994, che disciplina le funzioni proprie del direttore sanitario;

Vista l'attestazione con cui il direttore dell'unità operativa complessa affari generali assicura l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Richiamato l'art.13, comma 8 duodecies, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56;

Preso atto di quanto disposto dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 2051 del 30 dicembre 2015;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante della presente deliberazione;
2. di nominare direttore sanitario dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 7 il dott. Giuseppe Toffolon, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1-quinques del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 13, comma 6, della L.R. n. 56/1994, a decorrere dal 1° febbraio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, come previsto dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 2051 del 30 dicembre 2015, salvo i casi di risoluzione e decadenza dall'incarico previsti nel contratto di prestazione d'opera, qui allegato quale parte integrante;
3. di dare atto che la dott.sa Maria Grazia Carraro ricoprirà analogo incarico presso altra azienda sanitaria, a far data dal 1° febbraio 2016;
4. di notificare il presente provvedimento all'azienda ULSS n. 10, per gli atti conseguenti a quanto disposto con la presente delibera;
5. di procedere, con separato atto, alla stipula del relativo contratto di diritto privato nei confronti del dott. Giuseppe Toffolon, in conformità allo schema approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 17 del 9.1.2013;
6. di stabilire che il trattamento economico annuo è quello determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla giunta regionale del Veneto, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto del presidente dl consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal decreto del presidente dl consiglio dei ministri 31 maggio 2001, n. 319, e sulla base dell'art. 61, comma 14, del decreto legge 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 per la determinazione del compenso e della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 309 del 15.3.2011.

Delib. n. 91 del 27/01/2016

IL COMMISSARIO
f.to **Dott. Francesco Benazzi**

Per il parere di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

=====

=====

=====

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal **05/02/2016** ., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.

PIEVE DI SOLIGO, lì **05/02/2016**

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali
f.to **Dott. Filippo Spampinato**

CONTRATTO DI

PRESTAZIONE D'OPERA DEL DIRETTORE SANITARIO

DELL'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA n. 7 DI PIEVE

DI SOLIGO (TV)

Premesso:

- che il Presidente della Regione del Veneto, con decreto n. 191 del 30.12.2015, ha nominato il sottoscritto dr. Francesco BENAZZI quale Commissario dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 di Pieve di Soligo (TV), ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. n. 56/1994 e s.m.i.;
- che, ai sensi dell'art. 2 DPCM 502/1995, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 17 del 09.01.2013, ha approvato lo schema tipo di contratto d'opera per le funzioni di Direttore Amministrativo / Sanitario / dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale;
- che il sottoscritto Commissario ha nominato, con provvedimento n. _____ del _____, previa verifica dei requisiti, anche professionali, di legge e ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 13, comma 6, della L.R. n. 56/1994 e s.m.i., il dott. Giuseppe Toffolon Carraro Direttore Sanitario;

tutto ciò premesso, tra

Il sottoscritto Commissario dr. Francesco BENAZZI, nato Treviso il 02.03.1956, domiciliato per la carica in Pieve di Soligo, il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Unità Socio Sanitaria Locale n. 7 di Pieve di Soligo (TV) (c.f. e p.i. 00896790268);

e

il dott. Giuseppe TOFFOLON, nato a Pieve di Soligo (TV) il 28.09.1957 (C.F. TFFGPP57P28G645I), residente a Pieve di Soligo (TV), Via Aldo Moro, n. 49 - CAP 31053, di seguito denominato Direttore Sanitario;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Affidamento dell'incarico

Il Commissario dell'Azienda Unità Socio Sanitaria Locale n. 7 di Pieve di Soligo conferisce, ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 14 della L.R. n. 56/1994 e s.m.i., l'incarico di Direttore Sanitario al dott. Giuseppe Toffolon.

L'incarico scade il 31 dicembre 2016, come previsto dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 2051 del 30 dicembre 2015. Il Direttore Sanitario, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta l'incarico e dichiara:

a) di non trovarsi in una delle situazioni costituenti causa ostativa e/o causa di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 9, con esclusione dell'ultimo capo-verso, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i, e dal comma 11 del medesimo art. 3;

b) di non trovarsi in situazione di incompatibilità con la Regione del Veneto;

c) di non avere causa pendente con la medesima e/o con Aziende del S.S.R., di non avere contenziosi relativi sia a incarichi conferiti ex D.Lgs. n. 502/1992, che a rapporti di lavoro, in corso o cessati, con gli Enti predetti e di non aver formalizzato richieste stragiudiziali verso gli stessi in dipendenza dei medesimi titoli, impegnandosi - in

difetto - di rinunciare irrevocabilmente a qualsivoglia tipo di iniziativa e/o azione e/o atto, giudiziale o stragiudiziale, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 2 – Esclusività, riservatezza, obblighi di informazione, formazione, rappresentanza

Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere, a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda e con preclusione della sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo – salvo quanto previsto all'art. 13, comma 8 nonies, della L.R. n. 56/1994 e s.m.i. – le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dalla L.R. n. 56/1994 e s.m.i.

Per l'effetto, il Direttore Sanitario si impegna, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, a comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Salvo quanto previsto al comma che precede, è preciso obbligo del Direttore Sanitario mantenere il segreto d'ufficio e non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a motivo del suo ufficio.

In ogni caso, il Direttore Sanitario, nel rispetto di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i., recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi – è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs. 196/2003

e s.m.i., recante norme in materia di protezione dei dati personali.

Il Direttore Sanitario si impegna a partecipare al corso di formazione manageriale per direttore di aziende socio-sanitarie ed ospedaliere che sarà organizzato dalla Regione, oltre alle ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale – con particolare riferimento alle materie di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria – in adempimento delle disposizioni statali e regionali.

Art. 3 - Obiettivi e valutazione

Il Direttore Sanitario si impegna ad esercitare tutte le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dalla L.R. n. 56/1994 e s.m.i. ed, in ogni caso, dalla normativa nazionale e regionale di settore, nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali, ivi comprese quelle da svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Commissario.

Il Direttore Sanitario risponde al Commissario del raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali in dotazione. Il raggiungimento dei predetti obiettivi viene accertato mediante l'applicazione di appositi indicatori che avranno carattere di oggettività.

Art. 4 – Verifiche periodiche

Il Commissario provvede, alla fine di ogni anno, alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal Direttore Sanitario.

L'esito di tali verifiche potrà rilevare ai sensi del successivo articolo 6.

Art. 5 – Trattamento economico, spese

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, a carico del bilancio dell'intestata Azienda, giusta DGRV n. 309/2011, il trattamento economico annuo lordo corrisposto al Direttore Sanitario è pari a euro 106.254,91, ripartito in 12 mensilità, con possibilità di maggiorazione fino al 20% in caso di verifica positiva dei risultati di gestione ottenuti e del conseguimento degli obiettivi attribuiti dalla Regione al Commissario e all'espressa autorizzazione da parte della Regione.

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni e, pertanto, nulla sarà dovuto a tale titolo.

Il Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni:

- a) per gli spostamenti per motivi istituzionali si avvarrà delle vetture aziendali, secondo la normativa vigente;
- b) qualora non possa avvalersi delle vetture aziendali, avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio e, comunque, a quelle di vitto ed alloggio. In ogni caso, il rimborso avverrà limitatamente alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, se documentate e nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 6 – Cause di risoluzione

Visto il rinvio alle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile,

attuato dall'art. 3 bis, comma 8, D.Lgs. 502/1992 e dall'art. 1, comma 2, DPCM 502/1995, il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale potrà essere risolto dal Commissario con un preavviso di tre mesi.

Fermo quanto sopra, le parti convengono fin d'ora che costituiscono cause di risoluzione immediata del rapporto:

- a) la verifica negativa dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal Direttore Sanitario ai sensi del precedente art. 4;
- b) il mancato rispetto del vincolo di esclusività e dell'obbligo del tempo pieno;
- c) l' assenza o l'impedimento superiore a sei mesi;
- d) la risoluzione del contratto del Commissario, come previsto dall'art. 13, comma 8 undecies, della L.R. n. 56/1994 e s.m.i.;
- e) la ridefinizione degli ambiti territoriali che implichi la soppressione dell'Azienda presso la quale viene svolto l'incarico;
- f) la mancata tempestiva comunicazione al Commissario di quanto previsto dal successivo art. 7, comma 2;
- g) il mancato adeguamento alle linee guida e/o alle direttive relative all'utilizzo dei mezzi aziendali o il mancato rispetto delle regole sui rimborsi spese richiamate con l'art. 5 che precede;
- h) il mancato adempimento a quanto previsto dal precedente art. 1, comma 2, lett. c), nei termini ivi previsti.

Restano, in ogni caso, fermi tutti gli altri casi di risoluzione previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.

Art. 7 – Cause di decadenza dall'incarico

Il Direttore Sanitario verrà dichiarato decaduto dal proprio incarico in tutti i casi previsti dalla legge e comunque:

a) nei casi di condanna contemplati dall'art. 3 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. ;

b) a fronte dell'accertata non corrispondenza al vero dei fatti e dei requisiti personali e/o professionali esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina;

c) in caso di venir meno di anche solo uno dei requisiti necessariamente richiesti dalla legge per l'affidamento dell'incarico;

d) per la verifica, in pendenza del rapporto, di una delle fattispecie che inibiscono alla nomina all'incarico, previste dall'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

e) in caso di sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo.

Il Direttore Sanitario si impegna a comunicare tempestivamente al Commissario qualsiasi non conformità ovvero variazione che dovessero emergere o verificarsi, in costanza di rapporto, relativamente a: le situazioni documentate in occasione della proposta di candidatura; le ipotesi di incompatibilità con la carica; i procedimenti penali avviati a proprio carico (anche se in fase di indagine).

Art. 8 – Cause di sospensione dall'incarico

Il Commissario con provvedimento motivato – ad esempio in via cautelare nelle more dell'accertamento della sussistenza di cause di recesso o decadenza previste dagli artt. 6 e 7 – può sospendere il

Direttore Sanitario per la durata massima di sei mesi, eventualmente prorogabili con provvedimento motivato.

Art. 9 – Dimissioni dall’incarico

Il Direttore Sanitario si impegna a comunicare con un preavviso di tre mesi le proprie dimissioni.

Art. 10 - Esclusione di risarcimento e/o indennità

Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto, le dimissioni, la ridefinizione degli ambiti territoriali di competenza dell'Azienda presso la quale svolge l'incarico che ne implichi la soppressione), nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione al Direttore Sanitario, il quale fin d'ora dichiara – per quanto possa occorrere – di rinunciarvi.

Art. 11 - Recepimento e rinvio

Le parti convengono che il presente contratto, durante la propria vigenza, recepirà automaticamente eventuali disposizioni normative statali e regionali – anche di natura economica – che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2229 c.c. e seguenti del codice civile.

Art. 12 - Trattamento dati personali, registrazione

Con la sottoscrizione del contratto, le Parti si danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali derivante dall'esecuzione del contratto medesimo verrà effettuato nel rispetto di

quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il presente contratto, in duplice originale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Le spese di bollo e registrazione, se e in quanto dovute, sono a carico del dott. Giuseppe Toffolon.

Art. 13 – Disposizione finale

Tutte le pattuizioni previste con il presente contratto hanno carattere essenziale, pertanto l'invalidità anche solo di una di esse, ai sensi dell'art. 1419, comma 1°, c.c., comporterà l'invalidità dell'intero contratto.

IL DIRETTORE SANITARIO

IL COMMISSARIO

dott. Giuseppe Toffolon

dr. Francesco Benazzi

Pieve di Soligo (TV), _____

Il Direttore Sanitario dichiara espressamente di accettare l'art. 3 – obiettivi e valutazione, l'art. 4 – verifiche periodiche, l'art. 5 – trattamento economico, spese, l'art. 6 – cause di risoluzione, l'art. 7 – cause di decadenza dall'incarico, l'art. 8 – cause di sospensione dall'incarico, l'art. 9 – dimissioni dall'incarico, l'art. 10 – esclusione di risarcimento e/o indennità e l'art. 13 – disposizione finale.

IL DIRETTORE SANITARIO

IL COMMISSARIO

dott. Giuseppe Toffolon

dr. Francesco Benazzi

Pieve di Soligo (TV), _____